



Camera di Commercio
Latina



***REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA***



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

TITOLO I : ATTI COMUNI

Art.1 – Accordo arbitrale

La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe.

Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, solo quando la volontà delle stesse sia espressa chiaramente in tal senso. L'Arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che decida secondo equità.

Le controversie di valore fino a € 5.000,00, invece, vengono decise da un Arbitro unico secondo equità salvo che le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. Le controversie fino a € 5.000,00 decise secondo diritto vengono considerate di valore immediatamente superiore.

Qualora sorgano contestazioni sull'esistenza o sulla validità dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro, il Consiglio direttivo della Camera Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.

Nel caso in cui si avanzino contestazioni successivamente alla nomina dell'arbitro, sarà quest'ultimo a decidere.

Ove manchi l'accordo arbitrale ovvero esso non contenga il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto disposto dal successivo art.2; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l'istanza l'impossibilità di dar luogo alla procedura.

Art.2 – Domanda arbitrale

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inviandone copia all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)

La domanda deve contenere:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura *ad litem* del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
- c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile , l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

- d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
- f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) la nomina dell'arbitro con le sue generalità, se prevista dall'accordo arbitrale e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale, del terzo arbitro o dell'arbitro unico (in casi particolari, su richiesta e accordo delle parti, le stesse potranno nominare persone non iscritte nell'Elenco degli arbitri, purché idonee per qualificazione professionale, probità, imparzialità, competenza ed esperienza);
- h) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 1, comma 6 del presente regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale;
- i) l'accettazione espressa del presente Regolamento;

Al momento della presentazione della domanda la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerale, commisurata al valore della controversia e calcolata secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art.1 il versamento della tariffa sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.

Art.3 – Atto di Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale

La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.

Successivamente comunica alla controparte o alle controparti, a mezzo PEC o con raccomandata a/r consegnata ovvero spedita all'indirizzo (digitale o fisico) indicato dalla parte ricorrente, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, l'atto di risposta contenente:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) le proprie difese ed istanze;
- c) eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico;
- d) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
- e) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli arbitri, del terzo arbitro o dell'arbitro unico (in casi particolari, su richiesta e accordo delle parti, le stesse potranno nominare persone non iscritte nell'Albo degli arbitri, purché idonee per qualificazione professionale, probità, imparzialità, competenza ed esperienza);
- f) l'atto che contiene il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 1, comma 6 del presente regolamento, la dichiarazione di adesione all'arbitrato richiesto dalla parte ricorrente;
- g) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

- h) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
- i) l'indicazione sommaria delle prove addotte;
- j) l'accettazione espressa del presente Regolamento;
- k) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.

La Segreteria provvede a trasmettere l'atto di risposta alla parte ricorrente la quale, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ha la facoltà di depositare una replica, nei 15 giorni successivi.

Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerale, commisurata al valore della controversia tenuto conto dell'eventuale domanda riconvenzionale, secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Art.4 – Nomina dell'arbitro

Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono risolte da un Arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, necessariamente in numero dispari.

In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti circa il numero degli arbitri, la controversia è affidata ad un Arbitro unico nominato dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non stimi opportuno, per le caratteristiche della controversia, che la stessa sia deferita ad un Collegio arbitrale.

Art.5 - Arbitro unico

Se non è altrimenti stabilito, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto.

Qualora le parti abbiano deciso di nominare l'arbitro di comune accordo, ne danno comunicazione alla Segreteria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il deposito della risposta della parte resistente. In difetto di nomina nel termine suindicato, sarà il Consiglio direttivo a procedere alla nomina.

Art.6 - Collegio arbitrale

Se non è diversamente stabilito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

- a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un Arbitro; se una o entrambe le parti non provvedono a fornire indicazioni sul nominativo, la scelta è effettuata dal Consiglio direttivo;
- b) il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dalle parti con comunicazione alla Segreteria entro la scadenza del termine previsto dal precedente punto ; in difetto di nomina nel termine suddetto, il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo;

Art.7 - Pluralità di parti

Nel caso si instauri una controversia tra più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche contenute nella clausola



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio direttivo nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio. In presenza, invece, di espressa previsione della clausola arbitrale ovvero di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio direttivo procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

Art 8 – Controversie connesse

Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse secondo la disciplina di cui all'art 40 del c.p.c., il Consiglio Direttivo può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o collegio).

L'organo arbitrale investito di più procedimenti tra loro connessi, può disporre la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

Art.9 - Dichiarazioni di indipendenza

Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.

Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:

- a) l'assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
- b) l'assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
- c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.

Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art.10 – Accettazione della nomina

Effettuata la nomina dell'arbitro la Segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l'arbitro stesso, il quale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà inviare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.9.

Alle parti del procedimento, la comunicazione di cui al comma precedente, è inviata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 815 bis del codice di procedura civile

L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo entro il termine assegnato .

L'Arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.

La mancata accettazione (tacita o espressa) ovvero la rinuncia all'incarico sono tempestivamente comunicate alle parti costituite al fine di attivare la procedura prevista per la sostituzione dal successivo articolo 11.

Art.11 – Sostituzione dell'arbitro

La sostituzione dell'arbitro unico o di un arbitro componente del Collegio arbitrale, può avvenire:

- a) per morte;
- b) per impossibilità ad adempiere al proprio ufficio, per infermità o altro grave motivo;
- c) per mancata accettazione ovvero rinuncia ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

- d) per ricusazione;
- e) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.

Alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo. Se l'Arbitro da sostituire era stato designato da una delle parti, questa è invitata dalla Segreteria ad effettuare una nuova designazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo comma 4, decorso il quale vi provvede comunque il Consiglio Direttivo.

In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbitrale.

La Segreteria della Camera Arbitrale al verificarsi di una delle circostanze che comportano la sostituzione, lo comunica alle parti che hanno indicato l'Arbitro unico ovvero alla parte che ha nominato l'arbitro componente del Collegio arbitrale, invitandole/a a provvedere ad una nuova designazione

L'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato, nel provvedimento stesso di sostituzione, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale tenendo conto dell'attività da questi effettivamente prestata prima della sostituzione.

Art.12 – Ricusazione degli arbitri

In ipotesi di arbitrato rituale, la disciplina della ricusazione degli arbitri o dell'arbitro unico è quella prevista dall'art. 815 c.p.c.

Relativamente agli altri tipi di procedimento arbitrale previsti dall'art.1 dello Statuto della Camera Arbitrale la ricusazione è regolata come segue:

- a) la parte non può ricusare l'arbitro dalla stessa nominato, salvo che abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l'istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza;
- b) le parti hanno facoltà di ricusare gli arbitri od alcuni di essi o l'arbitro unico, oltre che per i motivi specificati nell'art.51, comma 1, c.p.c., anche per uno dei motivi indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

La ricusazione si propone con comunicazione scritta depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla data della comunicazione della nomina dell'arbitro o degli arbitri, ai quali si riferisce la ricusazione, oppure entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa, motivando adeguatamente la richiesta. Su quest'ultima decide in via definitiva il Consiglio direttivo, sentito l'arbitro ricusato.

Il Consiglio direttivo emette un provvedimento di sostituzione dell'arbitro ricusato oppure di inammissibilità dell'istanza di ricusazione. Il provvedimento di sostituzione è adottato quando:

- a) l'arbitro è ricusato da tutte le parti;
- b) si ritiene fondata l'istanza avanzata da una di esse.

In caso di sostituzione, la parte o le parti che in precedenza avevano scelto l'arbitro, poi ricusato, sono tenute a comunicare la nomina del nuovo arbitro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricusazione. In mancanza provvederà il Consiglio direttivo.

La parte che ha proposto la ricusazione poi dichiarata inammissibile, è obbligata a versare alla Camera di Commercio di Latina, una somma di danaro, il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale. Tale somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare anticipatamente ai sensi degli artt.2 o 3 del presente Regolamento.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

Il provvedimento che accoglie la proposta di ricusazione, è comunicato all'arbitro od agli arbitri ricusati, alle parti che lo avevano designato se trattasi di arbitro unico, o alla parte che lo aveva designato se trattasi di componente un Collegio arbitrale, nonché al Presidente di quest'ultimo.

Art.13 – Procedura ed istruttoria

Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile, dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall'arbitro.

L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.

L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro può ascoltare direttamente le parti nonché ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.

L'arbitro può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, scelti tra gli iscritti nell'Elenco degli Arbitri di cui al presente Regolamento e Statuto, salvo per le professionalità non previste, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Al Consulente spetta un compenso calcolato secondo le tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore al compenso spettante all'organo arbitrale.

In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

L'arbitro, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l'udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

Art.14 – Arbitrato rituale

Al procedimento dell'arbitrato rituale si applicano le norme contenute negli artt.816 e seguenti del codice di procedura civile.

Art.15 – Arbitrato irrituale

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio arbitrale deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale.

Qualora si tratti di questioni particolarmente complesse e che richiedano particolari indagini, o quando sia necessario assumere ulteriori mezzi istruttori, ovvero nel caso di giustificato impedimento del Collegio, tale termine potrà essere prorogato.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

La proroga non può superare i novanta giorni e non può essere concessa più di una volta.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di sessanta giorni.

Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei voti; la decisione è redatta per iscritto ed in essa deve risultare che è stata deliberata in conferenza personale dell'intero collegio.

Ove un arbitro si rifiutasse di firmare, di ciò deve essere dato atto nel corpo della decisione.

E' ammessa la sottoscrizione con firma digitale della decisione redatta in formato originale digitale .

L'atto contenente la decisione è depositato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato.

L'atto formato in originale digitale e munito di firma digitale è trasmesso a cura dell'Arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale all'indirizzo PEC della Segreteria della Camera Arbitrale.

La segreteria provvede quindi a trasmettere alle parti a mezzo PEC l'atto contenente la decisione arbitrale depositata in formato originale ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito dell'atto sottoscritto con firma autografa invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.

Art.16 – Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina.

Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali.

In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento

Art.17 – Spese del procedimento

Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l'onorario dell'arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall'organo arbitrale e comprendono:

- a) le tariffe camerali per la registrazione, versate da parte ricorrente e parte resistente all'atto del deposito, rispettivamente, della domanda e della memoria di risposta;
- b) gli onorari dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato al presente regolamento;
- c) gli onorari del consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato;
- d) il rimborso delle spese documentate sostenute dall'arbitro e/o dal consulente d'ufficio eventualmente nominato.

L'Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella di cui al Tariffario allegato al presente regolamento . In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l'organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest'ultimo decide secondo quanto prescritto dall'ultimo comma.

Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.

Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte.

Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda.

Se il procedimento si conclude prima dell'emissione della decisione o del lodo, l'organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta.

TITOLO II : ATTI SOCIETARI

Art.18 - Accordo Arbitrale

La procedura di arbitrato disciplinata dagli articoli del presente titolo si applica qualora, per effetto di clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, sia fatto riferimento alla Camera di Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento arbitrale societario o contenga espressioni equivalenti e non equivocate sulla volontà.

Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell'art.825 c.p.c. Salvo quanto previsto dall'art.36 D.Lgs. n.5/2003, si procede invece per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione avente valore esclusivamente contrattuale, solo quando la volontà delle parti sia inequivocabilmente espressa in tal senso, prevalendo, in difetto, la qualificazione dell'arbitrato come arbitrato rituale.

L'arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto a meno che le parti pattuiscano che decida secondo equità, salve comunque le materie vincolate dalla legge alla decisione secondo diritto.

Le controversie di valore sino a € 5.000,00, invece, sono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che le parti non chiedano o abbiano previsto il giudizio secondo diritto, fatte sempre salve le materie comunque vincolate alla decisione secondo diritto a norma di legge.

Qualora sorgano contestazioni sull'esistenza o sulla validità della clausola compromissoria in rapporto al contenuto del presente Regolamento il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale valuta se dare corso al procedimento. In tutti gli altri casi sono riservate all'arbitro (o al Collegio) le decisioni del caso.

Ove nella clausola compromissoria manchi il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto previsto dal successivo art.19; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l'istanza l'impossibilità di dar corso alla procedura.

Art.19 – Domanda arbitrale

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inviandone copia all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)

La domanda deve contenere:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

- b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
- c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile , l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
- f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 18 , comma 6 del presente regolamento , la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale ;
- h) l'accettazione espressa del presente Regolamento;

Al momento della presentazione della domanda la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerale, commisurata al valore della controversia e calcolata secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art.18 il versamento della tariffa sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.

Nell'ipotesi di domanda arbitrale proposta dalla società o nei suoi confronti, la parte richiedente l'arbitrato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda stessa alla Camera Arbitrale, dovrà depositare copia della medesima al Registro delle Imprese.

Art.20 – Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale

La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.

Successivamente comunica alla controparte o alle controparti, a mezzo PEC o con raccomandata a/r consegnata ovvero spedita all'indirizzo (digitale o fisico) indicato dalla parte ricorrente , notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, l'atto di risposta contenente:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) le proprie difese ed istanze;
- c) eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico;
- d) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
- e) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 18 , comma 6 del presente regolamento , la dichiarazione di adesione all'arbitrato richiesto dalla parte ricorrente;
- f) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
- h) l'indicazione sommaria delle prove addotte;



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

- i) l'accettazione espressa del presente Regolamento;
- j) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.

La Segreteria provvede a trasmettere l'atto di risposta alla parte ricorrente la quale, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ha la facoltà di depositare una replica, nei 15 giorni successivi.

Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia tenuto conto dell'eventuale domanda riconvenzionale, secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Art.21 – Nomina dell'arbitro

Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono risolte da un Arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri necessariamente in numero dispari.

Art.22 - Arbitro unico

Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto.

Qualora, invece, nella clausola compromissoria fosse indicato (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l'arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione dell'arbitro da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.

Nell'inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa a parte resistente.

Art.23 - Collegio arbitrale

Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, il Collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto.

Qualora, invece, nella clausola compromissoria fosse indicata (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l'arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione degli arbitri da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.

Nell'inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa alla resistente

Art 24 – Controversie connesse

Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse secondo la disciplina di cui all'art 40 del c.p.c., il Consiglio Direttivo può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o collegio).

L'organo arbitrale investito di più procedimenti tra loro connessi, può disporre la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

Art.25 – Intervento di terzi

E' ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.105 c.p.c.

L'atto di intervento, completo degli elementi di cui all'art.19 (nelle parti di applicazione all'intervento) dovrà essere depositato presso la segreteria della Camera Arbitrale che provvederà a comunicarlo entro giorni 15 alle parti originarie.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

Le parti originarie, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno replicare con memoria da depositarsi in segreteria la quale, nelle stesse forme e tempi anzidetti, provvederà a comunicarla all'interveniente

L'intervento ex art.105 c.p.c. non è più ammissibile dopo la prima riunione degli arbitri successiva a quella della loro costituzione.

E' ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 106 c.p.c.

In tal caso, la parte che intende provocare l'intervento dovrà farne menzione nel primo scritto difensivo successivo alla prima udienza specificandone le ragioni in fatto ed in diritto ed offrendo le relative prove.

Gli arbitri, deliberata la domanda, si pronunceranno sulla stessa e, nel caso positivo, la parte che ne fa richiesta, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione degli arbitri, se pronunciata fuori dall'udienza, dovrà comunicare al terzo una memoria riprodotte le ragioni in fatto ed in diritto e le prove già formulate nelle proprie difese a corredo dell'istanza di intervento.

Nel termine di giorni 15 dalla ricezione, il terzo potrà intervenire depositando una memoria completa dei requisiti di cui all'art.19 (nelle parti di applicazione all'intervento). La segreteria provvederà alla comunicazione della stessa alle parti originarie le quali, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno depositare una replica, a sua volta da comunicarsi dalla segreteria al terzo.

E' ammesso l'intervento ex art.107 c.p.c. In tale caso gli arbitri disporranno a quale delle parti porre a carico il relativo onere. La chiamata del terzo avverrà nelle forme e nei termini di cui ai commi che precedono.

Il terzo, a qualsiasi titolo intervenga, dovrà accettare il procedimento arbitrale nello stato in cui si trova.

Art.26 – Dichiarazioni di indipendenza

Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.

Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:

- a) l'assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
- b) l'assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
- c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.

Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art.27 – Accettazione della nomina

Effettuata la nomina dell'arbitro (ovvero acquisita la nomina, se proveniente da soggetto estraneo alla Camera Arbitrale) la segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l'arbitro, il quale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà inviare alla segreteria l'accettazione dell'incarico, nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.26.

Alle parti del procedimento la comunicazione di cui al comma precedente è inviata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 815 bis del codice di procedura civile

L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo entro il termine assegnato .



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

L'Arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.

Della mancata accettazione (tacita o espressa) ovvero della rinuncia all'incarico è data comunicazione alle parti costituite nel procedimento arbitrale nei successivi 5 giorni.

Art.28 – Sostituzione dell'arbitro

La sostituzione dell'arbitro unico o di un arbitro, componente del Collegio arbitrale, può avvenire:

- a) per morte;
- b) per impossibilità ad adempiere al proprio ufficio per infermità o altro grave motivo;
- c) per mancata accettazione ovvero rinuncia ai sensi del precedente art. 27 del presente Regolamento;
- d) per ricusazione;
- e) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.

In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbitrale.

Alla sostituzione dovrà provvedere:

- a) il Consiglio Direttivo, ove l'arbitro o gli arbitri del collegio da sostituire erano stati da questo nominati
- b) lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica o associazione) che aveva provveduto alla nomina dell'arbitro o degli arbitri del collegio da sostituire

L'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato nel provvedimento stesso di sostituzione (ove di competenza del Consiglio Direttivo) ovvero al momento della presa d'atto, da parte dello stesso Consiglio, della nomina proveniente da diverso soggetto, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata prima della sostituzione.

Art.29 – Ricusazione degli arbitri

In tutti i tipi di arbitrato la disciplina della ricusazione è quella prevista dall'art.815 c.p.c. e la ricusazione è ammessa anche nei casi di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

In alternativa alla procedura prevista dagli artt 815 e seguenti del c.p.c., la ricusazione può essere proposta mediante comunicazione scritta motivata depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale fino a 10 giorni prima della data fissata dall'arbitro unico o dal collegio per la prima comparizione delle parti, ovvero nei 10 giorni successivi alla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo, sentito l'arbitro ricusato.

Il Consiglio Direttivo, ove ammetta la ricusazione e nel caso non possa provvedere per clausola compromissoria alla sostituzione, invita le parti a dare corso alla sostituzione dell'arbitro ricusato entro giorni 15 dalla comunicazione del proprio provvedimento.

Negli altri casi provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui non si ravvisassero i motivi a fondamento della ricusazione, la relativa istanza sarà dichiarata inammissibile. In tal caso la parte che ha proposto la ricusazione è obbligata a versare alla Camera di Commercio di Latina una somma di denaro il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Tale



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare ai sensi degli artt.19 o 20 del presente Regolamento.

Art.30 – Procedura ed istruttoria

Il procedimento è disciplinato dal presente Regolamento, dal codice di rito civile, dal D.Lgs. n.5/2003 e dalla clausola compromissoria.

L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti alla prima udienza.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.

L'arbitro può procedere alla assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché ammettere prove testimoniali anche per iscritto.

In caso di ammissione di prove testimoniali, è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l'audizione.

L'assenza del teste senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che su richiesta della parte interessata l'arbitro lo consenta.

L'arbitro può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, scelti tra gli iscritti nell'Elenco degli Arbitri di cui al presente Regolamento e Statuto, salvo per le professionalità non previste, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Al Consulente spetta un compenso calcolato secondo le tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore al compenso spettante all'organo arbitrale.

In caso di collegio arbitrale, lo stesso può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

L'arbitro pronuncia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica. Con lo stesso provvedimento fissa l'udienza per la discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

Il lodo, salvo diverso accordo delle parti in clausola compromissoria, deve essere pronunciato entro 240 giorni dall'accettazione della nomina

Il termine può essere prorogato nei casi stabiliti dal codice di rito civile e dal D.Lgs. n.5/2003.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è comunque prorogato di 60 giorni dalla presa d'atto dell'evento.

Il lodo è deliberato a maggioranza in conferenza personale degli arbitri e deve essere redatto per iscritto.

Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purchè di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese e anno nel quale la firma è stata apposta. E' altresì ammessa la sottoscrizione con firma digitale del lodo formato in originale digitale.

Nel caso di rifiuto di un arbitro alla sottoscrizione dovrà farsi menzione nel lodo delle ragioni del rifiuto.

Il lodo è depositato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

Il lodo formato in originale digitale e munito di firma digitale è trasmesso a cura dell'Arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale all'indirizzo PEC della Segreteria della Camera Arbitrale. La segreteria provvede quindi a trasmettere alle parti a mezzo PEC il lodo depositato in formato originale ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito del lodo sottoscritto con firma autografa invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.

Art.31 – Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina. Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali. In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento.

Art.32 – Spese del procedimento

Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l'onorario dell'arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall'organo arbitrale e comprendono:

- a) le tariffe camerali per la registrazione versate da parte ricorrente e parte resistente all'atto del deposito, rispettivamente, della domanda e della memoria di risposta;
- b) gli onorari dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato al presente regolamento;
- c) gli onorari del consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato;
- d) il rimborso delle spese documentate sostenute dall'arbitro e/o dal consulente d'ufficio eventualmente nominato.

L'Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella di cui al Tariffario allegato al presente regolamento. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l'organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest'ultimo decide secondo quanto prescritto dall'ultimo comma.

Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.

Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale.

Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte.

Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda.

Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, l'organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta.



Camera di Commercio
Latina



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

Su richiesta dell'organo arbitrale, Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, in caso di particolare complessità della controversia o del procedimento, può autorizzare la liquidazione delle spese del procedimento in misura eccedente quella risultante dall'applicazione del tariffario.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE (valida per tutti i contratti tranne quelli societari)

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità alle norme del Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare, da n. ___ arbitro/i nominato/i secondo le modalità contenute nel detto Regolamento.

L'arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno secondo equità/diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e di quelle contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Latina.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO PER CONTRATTI SOCIETARI
(Ipotesi di Arbitro Unico)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina e come pubblicato sul sito internet della C.C.I.A.A. di Latina.

(Ipotesi di Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di n. _____ (numero dispari) arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A.

L'arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, o dell'arbitro, vincoleranno le parti.

L'arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina

ovvero

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.



Allegato n.2 alla determinazione commissariale n.25, del 27 maggio 2020

TARIFE PER L'ACCESSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE		
VALORE DELLA CONTROVERSIA	TARIFFA CAMERALE (i.v.a. esclusa)	COMPENSO DELL'ARBITRO UNICO
fino a € 5.000,00	€ 40,00	€ 200,00
da € 5.001,00 a € 25.000,00	€ 100,00	€ 200 + 3% sull'eccedenza di € 5.000,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 200,00	€ 800 + 4,8% sull'eccedenza di € 25.000,00
da € 50.001,00 a € 100.000,00	€ 450,00	€ 2.000,00 + 2,2% sull'eccedenza di € 50.000,00
da € 100.001,00 a € 250.000,00	€ 600,00	€ 3.100,00 + 1,7% sull'eccedenza di € 100.000,00
da € 250.001 a € 500.000,00	€ 800,00	€ 5.650,00 + 1,2% sull'eccedenza di € 250.000,00
da € 500.001,00 a € 2.000.000,00	€ 1.500,00	€ 8.650,00 + 0,4% sull'eccedenza di € 500.000,00
da € 2.000.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.500,00	€ 14.650,00 + 0,2% sull'eccedenza di € 2.000.000,00
oltre € 5.000.001,00	€ 3.000,00	€ 20.650,00 + 0,1% sull'eccedenza

Per i procedimenti sottoposti all'esame di un Collegio Arbitrale:
incremento del 100% dell'importo stabilito per l'Arbitro unico. Tale importo viene ripartito per il numero dei componenti il Collegio.
Al Presidente spetta l'incremento del 20% calcolato sulla quota di propria spettanza